

VERBALE DI ACCORDO

Addì 3 agosto 2012, in Udine, presso la sede di Confindustria Udine, si sono incontrati:

L'Ance Udine rappresentata dai Sig.ri Petrucco Piero, Valle Paola, Cicuttin Marco, Di Giovanna Aurelio,

Le Organizzazioni Sindacali provinciali e comprensoriali di categoria costituite da:

Fe.N.E.A.L. - U.I.L. rappresentata dai sigg. Franzolini Mauro, Rainis Mauro, Stacul Claudio,
F.I.L.C.A. - C.I.S.L. rappresentata dal sigg. Bertossi Valentino, Barchetta Gianni, Minutti Bruno
F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. rappresentata dai sigg. Pezzetta Villiam, Gerin Francesco, Cimenti Carlo;

per definire il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo per la Provincia di Udine.

Le parti,

consapevoli

della gravità della crisi che interessa il settore delle costruzioni edili, con la sottoscrizione del presente accordo intendono tutelare le realtà imprenditoriali presenti nel territorio, nel presupposto che le stesse siano idonee ad esprimere ancora significativi risultati in termini di qualità della produzione, competitività ed occupazione.

consapevoli

dell'importanza di assicurare le migliori condizioni di lavoro, al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di illegalità, di anomalie nell'organizzazione del lavoro, di concorrenza sleale tra imprese, di degenerazioni nel tessuto imprenditoriale, ed al fine di assicurare adeguati livelli di sicurezza e di salute ai lavoratori, ciò detto e considerato, le Parti, con la stipula del presente accordo,

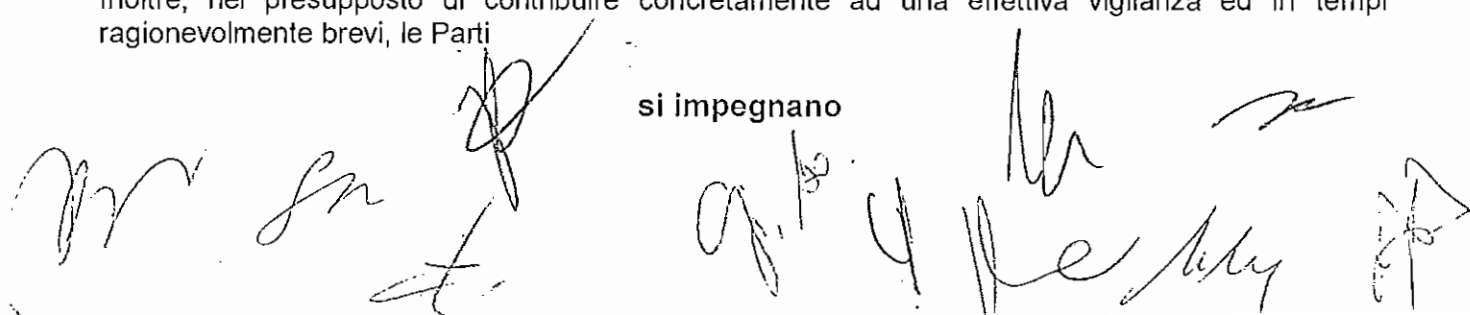
si impegnano

anche attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli, a promuovere specifiche azioni finalizzate

- a garantire in tutta la provincia di Udine situazioni di regolarità del lavoro e delle realtà produttive;
- a migliorare la collaborazione tra Organismi pubblici preposti alle suddette verifiche, Enti e Imprese esecutrici, al fine di permettere lo svolgersi delle lavorazioni in condizioni di massima regolarità e di sicurezza;
- a favorire le verifiche di congruità contributiva delegate dalla normativa vigente alla Cassa Edile.

Inoltre, nel presupposto di contribuire concretamente ad una effettiva vigilanza ed in tempi ragionevolmente brevi, le Parti

si impegnano



a stipulare con la Regione Friuli Venezia Giulia, con le ASL, con la Direzione Provinciale del Lavoro, la Cassa Edile e con il sistema bilaterale della formazione e del comitato paritetico per la prevenzione degli infortuni (CEFS), un protocollo per favorire l'accesso alle notifiche preliminari, anche con l'ausilio di supporti informatici, onde avere immediata evidenza dei cantieri pubblici e privati di qualsiasi entità aperti nel territorio, per un efficace e celere controllo della regolarità del lavoro.

Una volta attivato il protocollo per l'accesso alle notifiche preliminari, le parti si impegnano ad elevare l'attività di vigilanza, coinvolgendo tutti gli Organismi ed Enti deputati al controllo ed al rispetto delle condizioni di legalità nel territorio.

Premesso quanto sopra, considerato il c.c.n.l. 18 giugno 2008, rinnovato con verbale di accordo 19 aprile 2010, ed in particolare gli articoli 12, 38 e 46 del contratto medesimo,

le Parti concordano quanto segue:

Elemento variabile della retribuzione – EVR

In applicazione a quanto stabilito dagli articoli 12, 38 e 46 del c.c.n.l. 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini, viene istituito l'Elemento Variabile della Retribuzione quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. Tale elemento non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e dal contratto, compreso il trattamento di fine rapporto.

L'elemento variabile della retribuzione viene fissato nel 6 % dei minimi tabellari in vigore alla data del 1° gennaio 2010 e sostituisce l'Elemento Economico Territoriale - E.E.T., cessato con decorrenza 1° gennaio 2011 e conglobato dalla medesima data nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

Fermi gli indicatori previsti dal c.c.n.l., è individuato, in sede territoriale, quale quinto indicatore, l'incidenza degli infortuni rilevati dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Udine.

Allo scopo di correlare l'EVR all'effettivo andamento congiunturale del settore nel territorio, rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi, per l'individuazione del triennio utile per il raffronto dei parametri territoriali verrà considerato, per ciascuno degli indicatori previsti a livello nazionale e territoriale, quello più recente che abbia disponibili i dati consolidati.

L'incidenza ponderale e la comparazione temporale dei singoli parametri è individuata nelle seguenti percentuali:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile: 20 %;
2. monte salari denunciato in Cassa Edile: 20 %;
3. ore denunciate in Cassa Edile al netto delle ore di cassa integrazione guadagni e/o degli eventuali contratti di solidarietà: 20 %;
4. valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT: 20 %;
5. incidenza degli infortuni rilevati dalla Cassa Edile: 20 %.

Entro il primo trimestre dell'anno successivo, le parti si incontreranno annualmente per il calcolo, la verifica degli indicatori di competenza e la ponderazione, secondo i criteri e con le modalità individuati dal c.c.n.l. e dal presente accordo.

Al fine di correlare l'E.V.R. all'attuale andamento del settore, si prenderanno come riferimenti temporali i seguenti trienni:



- PRIMA ANNUALITA' – media triennio 2009/2011 su media triennio 2008/2010;
- SECONDA ANNUALITA' - media triennio 2010/2012 su media triennio 2009/2011;
- TERZA ANNUALITA' - media triennio 2011/2013 su media triennio 2010/2012.

Il parametro relativo al valore aggiunto delle costruzioni ISTAT, resta fermo al 2008 poiché ultimo dato disponibile, salvo variazione in caso di successivo aggiornamento (per l'anno 2013 media triennio 2007/2009 su media triennio 2006/2008).

Determinata la percentuale di EVR a livello provinciale, ciascuna impresa iscritta alla Cassa Edile, procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali, con riferimento alle medesime medie definite a livello territoriale:

- ore di lavoro denunciate nelle Casse Edili;
- Volume d'affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora a livello aziendale uno o entrambi i parametri dovessero risultare negativi, l'impresa per avvalersi dell'applicazione dell'EVR in misura ridotta dovrà trasmettere un'autodichiarazione, redatta secondo lo schema allegato al presente contratto, sia ad Ance Udine sia alla Cassa Edile, dandone comunicazione alla RSA o alla RSU, ove costituite. La trasmissione dell'autodichiarazione dovrà avvenire entro due mesi dalla verifica degli indicatori territoriali.

L'Ance Udine informerà tempestivamente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo e, se da quest'ultime richiesto, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa e della documentazione delle Casse Edili afferente le ore denunciate.

Per le imprese associate all'Ance Udine, la verifica potrà essere fatta con l'assistenza di un funzionario dell'Associazione.

L'omesso adempimento degli anzidetti obblighi di comunicazione o il rifiuto di attivare il confronto con le Organizzazioni Sindacali richiedenti comporta l'obbligo di erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale.

Decorso il termine per l'attivazione del confronto ovvero accertata la ricorrenza dei presupposti di contratto per la riduzione, l'impresa sarà tenuta a corrispondere ai lavoratori, fin dall'inizio del periodo di competenza, l'EVR nella misura ridotta come di seguito riportato.

Nel caso l'EVR territoriale dovesse risultare pari al 30% di quanto stabilito nel secondo comma del presente articolo, e qualora uno o entrambi i parametri aziendali dovessero risultare negativi, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 30% dell'importo previsto a livello territoriale.

Mentre, nel caso l'EVR territoriale dovesse risultare superiore al 30% di quanto stabilito al secondo comma del presente articolo, ed in presenza di uno o entrambi i parametri aziendali negativi, l'azienda erogherà l'EVR nelle percentuali del 35%, 45%, 55%, 65% dell'importo di EVR erogabile a livello territoriale, secondo le tabelle di seguito riportate:

The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large, stylized signature, followed by a series of smaller initials and signatures, including one that appears to be 'G. A.' and another that looks like 'P. B.'. The handwriting is cursive and somewhat informal.

Operai - EVR erogabile territorialmente - Importo Orari

	2 parametri positivi	3 parametri positivi	4 parametri positivi	5 parametri positivi
Operaio IV livello	0,1378	0,2066	0,2755	0,3444
Operaio specializzato	0,1279	0,1919	0,2558	0,3198
Operaio qualificato	0,1152	0,1728	0,2304	0,2880
Operaio comune	0,0984	0,1476	0,1968	0,2460

Operai - EVR erogato dall'impresa in riduzione con uno o entrambi parametri aziendali negativi

Operaio IV livello	0,0482	0,0930	0,1515	0,2239
Operaio specializzato	0,0448	0,0863	0,1407	0,2079
Operaio qualificato	0,0403	0,0778	0,1267	0,1872
Operaio comune	0,0344	0,0664	0,1082	0,1599

Impiegati - EVR erogabile territorialmente - Importo Mensile

	2 parametri positivi	3 parametri positivi	4 parametri positivi	5 parametri positivi
Quadri ed Impiegati Super	34,0490	51,0736	68,0981	85,1226
Impiegato 1° categoria	30,6439	45,9659	61,2878	76,6098
Impiegato 2° categoria	25,5365	38,3047	51,0730	63,8412
Assistente Tecnico	23,8346	35,7520	47,6693	59,5866
Impiegato 3° categoria	22,1318	33,1978	44,2637	55,3296
Impiegato 4° categoria	19,9188	29,8782	39,8376	49,7970
Impiegato 4° categoria 1° impiego	17,0246	25,5370	34,0493	42,5616

Impiegati - EVR erogato dall'impresa in riduzione con uno o entrambi i parametri aziendali negativi

Quadri ed Impiegati Super	11,9172	22,9831	37,4539	55,3297
Impiegato 1° categoria	10,7254	20,6846	33,7083	49,7964
Impiegato 2° categoria	8,9378	17,2371	28,0901	41,4968
Assistente Tecnico	8,3421	16,0884	26,2181	38,7313
Impiegato 3° categoria	7,7461	14,9390	24,3450	35,9642
Impiegato 4° categoria	6,9716	13,4452	21,9107	32,3681
Impiegato 4° categoria 1° impiego	5,9586	11,4916	18,7271	27,6650

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Le imprese di nuova costituzione, ovvero quelle provenienti da altre province, per i lavoratori occupati nella provincia di Udine, dovranno erogare l'EVR nella misura fissata a livello territoriale; successivamente, fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, la valutazione dei parametri aziendali sarà effettuata anno su anno e biennio su biennio.

L'EVR determinato con le modalità sopra riportate, verrà riconosciuto a consuntivo e sarà erogato, a partire dal 1° luglio 2012, in quote mensili.

Trasferta operai

Richiamato quanto già previsto nel contratto integrativo provinciale 14 dicembre 2006, considerate le peculiarità e la vastità del territorio nell'ambito del quale l'attività edile si sviluppa, ed in considerazione della perdita del valore d'acquisto registrato dall'ISTAT, le Parti concordano un incremento delle indennità di trasferta come di seguito specificato:

Modalità A)

All'operaio comandato a prestare temporaneamente la propria attività in cantieri ubicati al di fuori dei limiti territoriali del comune nell'ambito del quale è stato assunto, verrà riconosciuta, indipendentemente dalla qualifica posseduta, una indennità – per ciascuna giornata di effettiva prestazione lavorativa e/o per ogni ora di lavoro ordinaria effettuata nelle predette condizioni – quantificata come di seguito specificato.

Dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012:

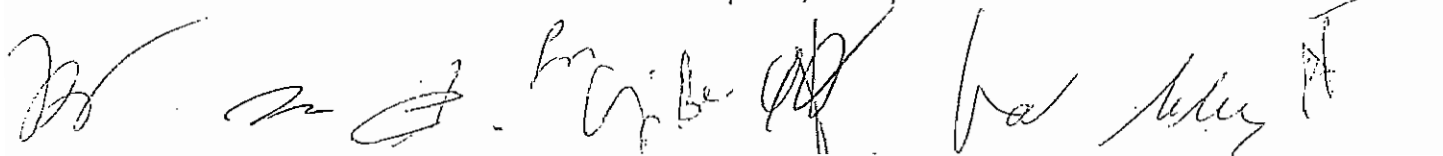
- a) euro 14,03 lordi/giorno (pari a € 1,754/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- b) euro 16,99 lordi/giorno (pari a € 2,124/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- c) euro 21,42 lordi/giorno (pari a € 2,677/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- d) euro 25,11 lordi/giorno (pari a € 3,139/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013:

- a) euro 14,51 lordi/giorno (pari a € 1,814/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 5 e fino a 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- b) euro 17,57 lordi/giorno (pari a € 2,196/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 10 e fino a 20 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- c) euro 22,15 lordi/giorno (pari a € 2,769/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 20 e fino a 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione;
- d) euro 25,97 lordi/giorno (pari a € 3,246/ora ordinaria) per prestazioni effettuate oltre 30 km dai confini territoriali del comune di assunzione.

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.

Ai soli fini dell'applicazione dell'istituto della trasferta, le parti convengono che non si configura come decadenza dal riferimento al cantiere di assunzione l'eventuale licenziamento seguito da immediata assunzione in altro cantiere della stessa impresa, ricomprendendo in tale termine anche



l'eventuale, breve lasso di tempo connesso con l'espletamento delle pratiche relative all'assunzione del lavoratore.

Modalità B)

Le parti – a seguito della previsione contenuta nell'accordo 24 marzo 2004 – convengono, allo scopo di rendere il più possibile attinente alla tipologia del territorio la disciplina della trasferta, di consentire le seguenti modalità alternative alla fascia A sopra descritta.

Relativamente alle sole imprese che abitualmente operano con pernottamento dei lavoratori, è consentita, l'applicazione della seguente disciplina contrattuale. Sono considerati in trasferta i lavoratori che prestano temporaneamente la loro opera in cantieri posti al di fuori del comune ove l'impresa ha sede legale e/o eventuali sedi secondarie e centri operativi aventi carattere di stabilità.

Agli stessi competerà un importo a titolo di indennità di trasferta per ogni effettiva giornata di lavoro prestato nelle condizioni sopra descritte secondo le seguenti modalità:

Dal 1° luglio 2012 al 31 dicembre 2012:

- a) euro 12,00 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie inferiore o uguale ai 30 km
- b) euro 13,00 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie superiore ai 30 km
- c) euro 15,00 in caso di rientro settimanale
- d) euro 22,00 in caso di rientro quindicinale
- e) euro 27,50 in caso di rientro trisettimanale
- f) euro 33,00 in caso di rientro mensile o maggiore

Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

- a) euro 12,50 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie inferiore o uguale ai 30 km
- b) euro 13,50 in caso di rientro giornaliero e distanza dal comune ove l'impresa ha sede legale e/o sedi secondarie superiore ai 30 km
- c) euro 16,00 in caso di rientro settimanale
- d) euro 23,00 in caso di rientro quindicinale
- e) euro 28,50 in caso di rientro trisettimanale
- f) euro 34,00 in caso di rientro mensile o maggiore

L'indennità di trasferta non avrà rilevanza alcuna con riguardo a tutti gli istituti retributivi e pararetributivi contrattuali e legali (accantonamento alla Cassa edile, 13ª mensilità, premio annuo, festività, ferie, ecc.), posto che per la loro determinazione le parti a confronto hanno già tenuto conto – in sede di quantificazione – delle relative incidenze, né sul trattamento di fine rapporto dalla determinazione del quale le parti – in base all'art.2120, comma 2, cod.civ. – escludono espressamente l'incidenza.

L'azienda che intenda dare attuazione alla disciplina di cui alla modalità B) informerà l'ANCE che provvederà a darne comunicazione alle OO.SS. di categoria; queste potranno richiedere l'effettuazione di un esame congiunto presso la sede provinciale dell'ANCE.

Sede di lavoro e trasferta

Con specifico accordo aziendale da stipularsi con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, la sede abituale di lavoro potrà essere individuata, in via alternativa al cantiere di prima assunzione, nella sede dell'impresa, armonizzando, in tal senso, le fasce previste dal presente accordo provinciale.

Malattia – Carenza

Con decorrenza 1 ottobre 2012, per le malattie da 1 a 6 giorni, dal secondo al terzo giorno verrà integrata la retribuzione al 100% della normale retribuzione per i giorni di carenza coincidenti con



quelli lavorativi per i lavoratori che nel corso dell'anno solare siano stati assenti per un numero massimo di 4 volte per eventi dovuti a malattia e/o infortunio non sul lavoro di durata ciascuno complessivamente non superiore a 6 giorni. Resta inteso che al lavoratore assente per malattia dovrà essere erogata retribuzione in misura non superiore a quella cui avrebbe avuto diritto se avesse lavorato.

Detta integrazione verrà anticipata dall'impresa ed assolta dalla Cassa Edile in relazione alla contribuzione versata mediante conguaglio con i versamenti correnti.

Trasporto

Ferme restando le altre disposizioni, gli importi di cui all'art. 13 – Trasporti, previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro 14 dicembre 2006 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini della provincia di Udine, sono sostituiti dagli importi di seguito indicati.

Con decorrenza dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012

- euro 11,80 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 22,89 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 33,97 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 43,60 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

Con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013

- euro 13,41 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 5 e fino a 10 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 26,01 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 10 e fino a 20 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 38,60 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 20 e fino a 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati;
- euro 49,55 lordi mensili, allorquando il domicilio dell'operaio disti oltre 30 km dal luogo di lavoro, come tale considerato nei termini innanzi individuati.

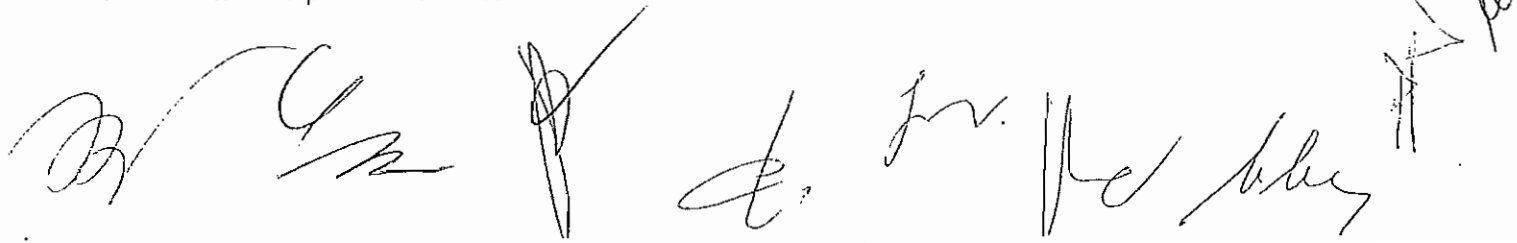
Servizio mensa

Ferme restando le altre disposizioni sancite nell'art. 12 del c.c.p.l. 14 dicembre 2006, con decorrenza dal 1° luglio 2012, l'importo lordo dell'indennità sostitutiva di mensa viene fissata in euro 9,00 lordi, ferma restando l'esclusione della partecipazione dei lavoratori dipendenti al costo.

Trattamento in caso di infortunio

Per gli infortuni sul lavoro, verificatisi a partire dal 1° ottobre 2012, considerate le difficoltà dell'INAIL a liquidare l'indennità in tempi celeri, il datore di lavoro si impegna ad anticipare direttamente al lavoratore infortunato le prestazioni di indennizzo per l'inabilità temporanea di competenza INAIL.

All'impresa spetterà quindi il rimborso da parte dell'INAIL di quanto anticipato al lavoratore mediante la convenzione prevista dall'art. 70 del T.U. n. 1124/65

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller, more legible signatures. On the right side, there are initials and a signature that appear to be 'C. P.' and 'P. P.' respectively, with some additional scribbles and marks.

Prestazioni extracontrattuali, fondo sanitario, RLST

Le parti si impegnano a nominare un gruppo di lavoro che valuti l'entità e le modalità di erogazione delle prestazioni extracontrattuali previste in Cassa Edile. In tale contesto verranno anche valutate ipotesi di attivazione di garanzie sanitarie integrative indirizzate al personale impiegatizio.

Le parti concordano altresì di valorizzare il ruolo del RLST rinviando al gruppo di lavoro il compito di garantire un idoneo funzionamento del servizio anche in considerazione della vastità del territorio provinciale ed in tal senso, ferma restando l'attuale entità della contribuzione aziendale, verrà valutata la possibilità di incrementare le dotazioni del fondo all'uopo costituito.

Ferie

Considerato che una delle prestazioni extracontrattuali previste dalla Cassa Edile particolarmente apprezzata dai lavoratori riguarda i soggiorni marini e montani, le Parti concordano un impegno affinché, nel caso di concessione del soggiorno da parte della Cassa in periodo diverso dalla chiusura collettiva aziendale, la stessa Cassa comunichi tempestivamente all'azienda il periodo concesso affinché, fatte salve le improrogabili esigenze aziendali, al lavoratore dipendente venga data la possibilità di poter usufruire del detto soggiorno.

Borsa lavoro

Le parti, al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro nel settore delle costruzioni e di aumentare le competenze dei lavoratori, favorendone la ricollocazione sul mercato, concordano sulla necessità di dare attuazione, presso il Centro edile per la formazione e la sicurezza, ad un servizio di ricerca on-line e si impegnano a partecipare alla sperimentazione secondo le modalità stabilite dal c.c.n.l.

La Borsa lavoro, con il relativo supporto informatico, sarà compatibile con quanto progettato e sperimentato dal Formedil nazionale.

Validità, decorrenza e durata

Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate e le diverse determinazioni che potranno essere assunte dalle Parti sociali nazionali in sede di rinnovo del C.C.N.L., il presente contratto provinciale entra in vigore, per tutto il territorio della Provincia di Udine, il 1° luglio 2012 e ha durata triennale.

ANCE UDINE

FENEAL- UIL

FILCA-CISL

FILLEA-CGIL

[Signature]